

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL

LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

proposto dal sig. **CASIERO GIOVANNI** (C.F. CSRGNN86R09E716F)

nato a Lucera (Fg), il 18.10.1986 ed ivi residente, alla Via G. Colucci n. 38

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati

Giuseppe Mescia (c.f. MSC GPP 70M05 D643M, *p.e.c.*:

giuseppemescia@arubapec.it, fax: 0881718308) Giuseppe Potenza

(C.F.PTNGPP60E07D643G) e Mario D'Aries (C.F. DRSMRA64C06E716C)

per mandato in calce all'originale del presente atto, tutti elettivamente

domiciliati in Roma, alla Via Piccinni n. 55, presso lo studio del prof. avv.

Franco Gaetano Scoca.

Si dichiara ai sensi di legge di voler ricevere le notificazioni e/o

comunicazioni via fax al n. 0881718308, e via posta elettronica certificata ai

seguenti indirizzi pec:

giuseppemescia@arubapec.it

potenza.giuseppem@avvocatifoggia.legalmail.it avvocatomariodaries@pec.it

CONTRO

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

legale rappresentante pro-tempore, ex lege, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la quale elettivamente

domiciliato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, cap 00186

E NEI CONFRONTI

del **Sig. Casiere Gaetano**, residente in Lucera alla Via Appennini n. 2, cap

71036

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (**DOC.1**) con il quale il Direttore Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno ha decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei VV.FF. di cui al decreto dipartimentale del 14.11.2018 n. 238 (**DOC. 2**),

NONCHE'

del D.M. n. 310 dell'11.6.2019 (**DOC. 3**), con il quale il Capo Dipartimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno ha approvato l'allegata graduatoria finale della procedura selettiva sopra specificata.

FATTO

Con procedura telematica, nei termini e con le modalità previste dal relativo Bando di cui al Decreto dipartimentale 14.11.2018 n. 238, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami- n. 92 del 20 novembre 2018, il ricorrente presentava domanda di ammissione e partecipazione alla procedura speciale di arruolamento a domanda, per la copertura posti, nei limiti dell'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A tale domanda veniva assegnato il Codice Identificativo Domanda 192220 data di nascita 09.10.1986.

Senonchè, con il provvedimento che oggi si impugna, la Direzione Centrale

per gli Affari Generali del MINISTERO DELL'INTERNO decretava e pubblicava l'elenco dei candidati esclusi dalla citata procedura speciale di reclutamento, tra cui il deducente.

La motivazione della esclusione si ricavava dalla causale indicata a fianco di ciascun identificativo escluso, dal momento che, come detto, a ciascun candidato era stato attribuito l'ID della domanda con relativa data di nascita.

Invero, alla pag. 31 dell'elenco, al rigo 14, compariva l'ID Domanda e la data di nascita identificativi del ricorrente, con causale di esclusione CODICE "E", corrispondente alla *mancanza dell'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del C.N. VV.F. (art. 6 comma I D. Lgvo 8 marzo 2006 n. 139) da almeno tre anni alla data del 1 gennaio 2018* e, quindi, per la presunta violazione dell'art. 2 lett a) del Bando di procedura speciale di reclutamento a domanda - D.M. n. 238 del 14.11.2018.

In realtà, il ricorrente, come da documentazione allegata in copia (**DOCC. 4,5,6**), risulta iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del C.N. VV.F. (art. 6 comma I D. Lgvo 8 marzo 2006 n. 139) da molto piu' di tre anni alla data del 1 gennaio 2018.

Ed, invero, a far data dall'anno 2006 risulta iscritto nell'elenco del personale volontario per le necessità periferiche del Comando Provinciale di Foggia sino al 31.12.2017.

Il ricorrente, non solo risultava iscritto nell'elenco dei volontari sin dal 2006 ed a tutto il 31.12.2017 (DOC. 6), ma ha espletato ben 154 giorni di servizio, nel periodo dall' 01.01.2012 al 31.12.2016, partecipando al soccorso antincendio generico e boschivo, nella specie:

gg. 20 dal 14.08.2012 al 02.09.2012 ;

gg. 20 dal 06.12.2012 al 25.12.2012 ;

gg. 20 dal 03.05.2013 al 22.05.2013 ;

gg. 20 dal 04.07.2013 al 23.07.2013 ;

gg. 20 dal 28.10.2013 al 16.11.2013 ;

gg. 20 dal 10.06.2014 al 29.06.2014 ;

gg. 20 dal 20.09.2014 al 09.10.2014 ;

gg. 13 dal 11.12.2016 al 23.12.2016 ;

gg. 1 dal 24.12.2016 al 24.12.2016.

Relativamente all'anno 2017, poi, è stato regolarmente iscritto nell'apposito

Elenco Disponibilità del Personale Volontario Comando di Foggia al rigo n.

79, anche se non è stato oggetto di richiamo per quell'annualità.

Ebbene, nonostante il Ministero resistente fosse stato reso edotto di tale circostanza in sede di autotutela, non ha inteso far partecipare il ricorrente alla procedura selettiva, nemmeno con riserva.

Ed infatti, con D.M. 310 dell'11.6.2019, il Ministero dell'Interno resistente (v. DOC. 3 cit.) approvava la graduatoria finale della procedura selettiva, dando inizio alle prove concorsuali, che al momento, però, risultano sospese in attesa di essere riprese il prossimo Settembre, dopo la pausa di Agosto c.a.

I provvedimenti che si impugnano sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett a) del Bando concorsuale (Decreto dipartimentale 14.11.2018 n. 238, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami- n. 92 del 20 novembre 2018) –

Eccesso di potere.

L'art. 2 lett. a) del citato decreto, nel sancire i requisiti di ammissione al concorso, richiede l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.6, comma 1, del decreto legislativo 8.3.2006 n. 139 da almeno tre anni alla data del 1° gennaio 2018.

Ebbene, come si evince per tabulas dalla documentazione allegata (v. docc. 5 e 6 cit.), il ricorrente sig. CASIERO Giovanni, alla data del 1° gennaio 2018 ha maturato ben più dei tre anni di iscrizione nell'elenco de quo, raggiungendo le cinque annualità di iscrizione, quantomeno a partire dall'anno 2012.

L'esclusione dalla procedura selettiva pertanto è assolutamente illegittima.

Le prescrizioni stabilite nella lex specialis, infatti, vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione e né può disapplicarle.

Come insegna la Giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 215 del 21.01.2015; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 1173 del 22.03.2016: ***“nelle procedure concorsuali la lex specialis non può essere disapplicata, perché le clausole del bando e le sue prescrizioni hanno effetto vincolante anche per l'Amministrazione predisponente, di modo che le stesse non possono essere disapplicate e/o eluse né dal giudice, né dalla Pubblica amministrazione, e ciò anche nell'ipotesi che risultino in contrasto con le previsioni dell'ordinamento giuridico vigente, anche comunitario”***

Anche quando con l'esercizio di un'attività interpretativa si giunge ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa

e maggiore di quella che risulta dal testo del bando stesso, si viola il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Ne consegue che, nel caso che ci occupa, i provvedimenti impugnati sono suscettibili di annullamento per violazione di legge e per eccesso.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

L'esclusione del ricorrente dall'espletanda procedura e la contestuale approvazione della graduatoria dei partecipanti/ammessi alla procedura selettiva de quo determina un evidente pregiudizio grave ed irreparabile, che potrebbe essere evitato solo qualora l'Ecc.mo TAR adito statuisse, in via cautelare e di urgenza, l'ammissione – seppur con riserva, della decisione di merito - del ricorrente a sostenere le successive prove psico-attitudinali.

Stante l'ormai imminenza delle programmate prove selettive, il ricorrente, nelle more della decisione di merito del presente ricorso, subirebbe un indubbio pregiudizio grave ed irreparabile: peraltro, solo l'accoglimento della presente domanda cautelare e, per l'effetto, l'ammissione – seppur con riserva – a sostenere le programmate prove selettive potrebbe garantire al ricorrente l'effettività della tutela giurisdizionale ex art. 113 Cost..

Anche l'altro requisito del fumus boni iuris, risulta presente in fattispecie, posto che è stato palesemente violato l'art. 2 lett a) del Bando concorsuale (Decreto dipartimentale 14.11.2018 n. 238, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami- n. 92 del 20 novembre 2018).

P.Q.M

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza:

1) in via cautelare disporre la misura richiesta;

2) annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi per i motivi indicati;

Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

- Si produce la documentazione indicata in narrativa.

Ai fini delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo di euro 650.00

Foggia, li 22 luglio 2019

avv. Giuseppe Mescia

avv. Giuseppe Potenza

avv. Mario D'Aries